

## Art. 37

1. La donna lavoratrice ha gli **stessi diritti** e, a parità di lavoro, le **stesse retribuzioni** che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono **consentire** l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
2. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
3. La Repubblica **tutela il lavoro dei minori** con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.